**DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137**

**Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno**

**ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse**

**all'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

*(GU n.269 del 28-10-2020)*

Vigente al: 29-10-2

 **Art. 24.**

**(Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di deposito di**

**atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica**

 **da COVID-19)**

 1. In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del

decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge

77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del

decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti,

richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del

codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della

repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante

deposito dal portale del processo penale telematico individuato con

provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e

automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita'

stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del

decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge

29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito

al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei

sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal

provvedimento.

 2. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, saranno

indicati gli ulteriori atti per quali sara' reso possibile il

deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1.

 3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile il deposito

telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo

del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da

parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

 4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati

diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del

termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e'

consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica

certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta

elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro

della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita'

di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli

indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in

apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi

e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con

il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche

relative ai formati degli atti e le ulteriori modalita' di invio.

 5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori

inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma

precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici

giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e

ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della

continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresi',

all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto

ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di

posta elettronica certificata dell'ufficio.

 6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno

individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica

certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge.